

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-1790 del 07/04/2023
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, EX ART. 3 DPR 59/2013, PER L'ATTIVITÀ DI "ALLEVAMENTO DI BOVINI DA LATTE" SVOLTA IN COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA LOC. CASELLE CASA NUOVA 350. DITTA "MONTANARI GIUSEPPE E MATTEO SOCIETA' AGRICOLA".
Proposta	n. PDET-AMB-2023-1807 del 05/04/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno sette APRILE 2023 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, EX ART. 3 DPR 59/2013, PER L'ATTIVITÀ DI "ALLEVAMENTO DI BOVINI DA LATTE" SVOLTA IN COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA LOC. CASELLE CASA NUOVA 350. DITTA "MONTANARI GIUSEPPE E MATTEO SOCIETA' AGRICOLA".

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'autorità competente e la sua trasmissione al s.u.a.p. per il rilascio del titolo;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6- 2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- la legge regionale n. 3 del 21 aprile 1999, "Riforma del sistema regionale e locale";
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- il Regolamento regionale 15 dicembre 2017, n. 3 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue";

Premesso che:

- con nota prot. n. 2387 del 20/01/2023, acquisite al prot. ARPAE n. 11109 in pari data, il Suap del Comune di Fiorenzuola d'Arda ha trasmesso l'istanza presentata dalla Ditta "MONTANARI GIUSEPPE E MATTEO SOCIETA' AGRICOLA" (P.Iva 00702230335), finalizzata all'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ex art. 3 del DPR 13 marzo 2013 n. 59, per lo svolgimento dell'attività di "allevamento di bovini da latte" nello stabilimento sito in Comune di Fiorenzuola d'Arda, Loc. Caselle Casa Nuova 350, (che è anche sede legale), relativamente ai seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione*, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per lo scarico (S1) di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale "canale di scolo aziendale" afferente al Canale del Consorzio di Bonifica "Rio Moradina";
- art. 3, comma 1 lett. b), D.P.R. 59/2013- *comunicazione di utilizzazione agronomica* degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

Considerato che:

- con nota prot. n. 19245 del 02/02/2023 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento, ex art. 7 della L. 241/90;
- con nota prot. n. 21226 del 06/02/2023 è stata trasmessa la richiesta di integrazioni relativamente alla matrice "utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento";
- con nota prot. n. 27767 del 15/02/2023 sono state acquisite le integrazioni prodotte dalla Ditta, relativamente alla matrice "utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento";
- con nota prot. n. 40204 del 07/03/2023 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa volontaria relativa

alla matrice "scarichi";

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo servizio per la matrice "utilizzo agronomica degli effluenti di allevamento" (rif. Attività n. 7 del 23/02/2023 Sinadoc 6121/2023) risulta che:

- a. l'allevamento di bovini da latte è svolto nel sito in oggetto (cod Ausl 021PC066), collocato in Zona Vulnerabile ai Nitrati;
- b. la consistenza attuale dell'allevamento, dichiarata nella Comunicazione di utilizzo agronomico n. 32716 del 20/10/2022 prot n. 172386, è pari a 130 capi (corrispondenti a 52,2 t di peso vivo) così suddivisi:
 - Bovine da latte: 56 capi
 - Capi da rimonta: 55 capi
 - Vitelloni: 1 capo
 - Vitelli: 18 capi
- c. per la stima delle acque reflue prodotte dall'area di mungitura, è stata allegata all'istanza specifica relazione tecnica da cui si evince che viene effettuata la mungitura alla posta (non è presente una sala di mungitura ma un lattodotto). Con tali modalità viene affermato che le acque reflue attualmente prodotte ammontano a 32 mc/annui;
- d. per la conservazione degli effluenti zootecnici, l'allevamento dispone di un pozzo nero e una concimaia;
- e. i terreni indicati nel quadro 10 della Comunicazione di utilizzo agronomico dei reflui numero 32716 hanno superficie complessiva pari a 41.02 Ha;
- f. la modifica dello stabilimento consiste nella ristrutturazione della stalla esistente mediante edificazione di nuovi spazi disponibili, realizzazione di una nuova sala di mungitura e di una vasca di stoccaggio dei liquami zootecnici da 1570 m³;
- g. la capacità massima dell'allevamento, definita sulla base del numero di cuccette e degli spazi disponibili nelle aree con la lettiera, sarà pari a 141 capi (corrispondente a 58,2 t di peso vivo) così suddivisi:
 - Bovine da latte: 65 capi
 - Capi da rimonta: 58 capi
 - Vitelli: 18 capi
- h. la realizzazione di una sala di mungitura comporterà la produzione di acque reflue raccolte stimate in 604 m³/anno; sulla base di quanto dichiarato, tale intervento comporterà un considerevole aumento dei reflui da conservare nelle vasche aziendali;
- i. i percolati e le acque meteoriche raccolte dalle trincee degli insilati, sono raccolti da canalette poste sulla soglia e veicolate per caduta alla vasca di stoccaggio solettata;
- l. sono state verificate le condizioni di esercizio dell'allevamento e la coerenza alle disposizioni di cui al Regolamento Regionale n. 3/2017;

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo servizio per la matrice "scarichi" (rif. Attività n. 10 del 23/03/2023 Sinadoc 6121/2023) risulta che:

- dall'insediamento ha origine uno scarico (S1) di acque reflue domestiche, provenienti dai servizi igienici e dalla cucina dell'abitazione adiacente all'allevamento, trattate mediante un sistema costituito da due fosse Imhoff (aventi rispettivamente potenzialità pari a 2 A.E. e 4 A.E.), un degrassatore (avente potenzialità pari a 5 A.E.) ed un filtro percolatore anaerobico (avente potenzialità pari a 6 A.E.);
- i reflui in uscita dal sopra descritto sistema di trattamento, recapitano nel corpo idrico superficiale "canale di scolo aziendale" afferente al Canale del Consorzio di Bonifica "Rio Moradina";

Atteso che:

- con nota prot. n. 33568 del 24/02/2023 è stato richiesto al Comune di Fiorenzuola d'Arda, competente ai sensi di quanto previsto dall'art. 112 della L.R. n. 3/99, il rilascio dell'Autorizzazione per lo scarico (S1) di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale "canale di scolo aziendale" afferente al Canale del Consorzio di Bonifica "Rio Moradina";
- con nota prot. n. 42088 del 09/03/2023, il Servizio Territoriale di ARPAE- Distretto di Fiorenzuola, ha espresso parere favorevole allo scarico (S1) di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, con prescrizioni;
- con nota prot. n. 2890 del 14/03/2023, acquisita al prot. ARPAE n. 46591 del 15/03/2023, il Consorzio di Bonifica di Piacenza ha trasmesso parere favorevole, con prescrizioni, per lo scarico (S1) di acque reflue domestiche avente recapito, tramite "canale di scolo aziendale", nel Canale del Consorzio di Bonifica "Rio Moradina";
- con nota prot. n. 10392 del 21/03/2023, assunta al prot. ARPAE n. 50803 in pari data, il Comune di Fiorenzuola d'Arda ha trasmesso la determinazione n. 259/2023 del 21/03/2023, relativa all'Autorizzazione allo scarico (S1) di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, "canale di scolo aziendale" afferente al Canale consortile "Rio Moradina" (allegata alla presente);

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in AUA;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Su proposta della Responsabile del procedimento;

DETERMINA

per quanto indicato in narrativa

- 1. di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale in favore della Ditta "MONTANARI GIUSEPPE E MATTEO SOCIETA' AGRICOLA" (P.Iva 00702230335), per lo svolgimento dell'attività di "allevamento di bovini da latte" nello stabilimento sito in Comune di Fiorenzuola d'Arda, Loc. Caselle Casa Nuova 350, (che è anche sede legale), comprendente il seguente titolo in materia ambientale:
 - art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione*, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per lo scarico (S1) di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale "canale di scolo aziendale" afferente al Canale del Consorzio di Bonifica "Rio Moradina";
 - art. 3, comma 1 lett. b), D.P.R. 59/2013- *comunicazione di utilizzazione agronomica* degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- 2. di stabilire**, relativamente alla matrice scarichi, che la presente Autorizzazione Unica Ambientale è concessa nel rispetto delle prescrizioni disposte con la determinazione del Comune di Fiorenzuola d'Arda n. 259/2023 del 21/03/2023, relativa all'Autorizzazione allo scarico (S1) di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, "canale di scolo aziendale" afferente al Canale consortile "Rio Moradina", trasmessa con nota prot. n. 10392 del 21/03/2023, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
- 3. di impartire**, per lo scarico S1 di acque reflue domestiche, avente recapito nel corpo idrico superficiale "canale di scolo aziendale" afferente al Canale del Consorzio di Bonifica "Rio Moradina", le seguenti **prescrizioni**:
 - a) il numero degli A.E. serviti non può superare la potenzialità massima depurativa prevista per l'impianto di trattamento dei reflui;
 - b) le caratteristiche costruttive ed i parametri dimensionali dei manufatti dell'impianto devono risultare conformi a quanto indicato ai punti 1, 2 e 5 della Tabella A della Deliberazione G.R. n° 1053/2003;
 - c) il pozzetto di controllo posto prima dell'immissione dei reflui nel corpo idrico recettore deve risultare sempre accessibile e consentire un agevole controllo dei reflui;
 - d) deve essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento del sistema di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione del materiale galleggiante e di quello depositato sul fondo del degrassatore e l'espurgo dei fanghi dalle fosse Imhoff; inoltre almeno una volta all'anno dovrà essere eseguito il controlavaggio del filtro percolatore. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte delle Autorità competenti;
 - e) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non deve creare, nel medesimo, condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso. A tal proposito deve essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione;
 - f) poiché la quota idrica del canale di bonifica potrà raggiungere il piano campagna, i manufatti di immissione nel canale con le loro caratteristiche (quali ad esempio le quote di immissione, la presenza di valvole di non ritorno, il battente idrico di monte) dovranno essere eventualmente progettati/adattati (dandone sollecita comunicazione scritta al Consorzio di Bonifica di Piacenza) in modo tale da considerare le condizioni idrauliche durante le intense precipitazioni;
 - g) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti o disservizi all'impianto di depurazione, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) al Comune di Fiorenzuola d'Arda, ad ARPAE (SAC e Servizio Territoriale) e al Consorzio di Bonifica di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto e gli interventi che si intende mettere in opera per ovviare all'inconveniente. Allo stesso modo, dovrà essere data comunicazione riguardo al ripristino della funzionalità dell'impianto;
 - h) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Fiorenzuola d'Arda, all'ARPAE (SAC e ST) e al Consorzio di Bonifica di Piacenza ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;
- 4. di impartire**, per la matrice "utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici", ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n.

152/2006 e s.m.i., **le seguenti prescrizioni:**

- a) l'effettivo aumento del numero dei capi potrà avvenire solo dopo aver completato la realizzazione di tutte le dotazioni di stoccaggio previste nel progetto esaminato (vasca di stoccaggio da 1570 m³);
- b) al momento della messa in esercizio del nuovo assetto aziendale, la ditta dovrà presentare l'aggiornamento della Comunicazione di utilizzo agronomico, ai sensi della Legge Regionale n. 4/07, utilizzando le modalità informatiche del portale "Gestione Effluenti". Detta Comunicazione dovrà individuare i terreni disponibili per lo spandimento degli effluenti prodotti dallo stabilimento in oggetto e dovrà essere corredata dalla copia degli eventuali nuovi titoli di disponibilità aggiornati per l'uso dei terreni;
- c) la Comunicazione di utilizzo agronomico deve essere comunque tenuta aggiornata ogni 5 anni dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto agli artt. 23/40 del Reg.to Reg.le n. 3/2017;
- d) i contenitori per lo stoccaggio dei reflui zootecnici dovranno essere sottoposti alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti Regolamento Regionale n. 3/17;

5. di fare salvo che i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti di trattamento o delle condotte fognarie dello stabilimento dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;

6. di dare atto che, in applicazione delle indicazioni operative di cui alla nota della Regione Emilia-Romagna prot. n. 2021/0613264, è competenza del Suap la verifica della documentazione antimafia di cui agli artt. 67 e 87 del D.lgs. n. 159/2011, prima del rilascio del provvedimento conclusivo ex art. 2 del DPR 59/2013;

7. di dare atto altresì che:

- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Fiorenzuola d'Arda, per il rilascio del provvedimento conclusivo al richiedente, ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il titolo abilitativo di "AUA", di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del provvedimento conclusivo da parte del Suap del Comune di Fiorenzuola d'Arda;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di ARPAE adottato con Delibera del Direttore Generale n. 8 del 31/01/2023 (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" e Allegato 2 del Piano);
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di ARPAE (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.